



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-146.0.0.-120**

L'anno 2019 il giorno 01 del mese di Agosto il sottoscritto Gandino Guido in qualita' di dirigente di Direzione Politiche Dell'Istruzione Per Le Nuove Generazioni, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO Affidamento, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera a) del Codice dei Contratti, previo espletamento di più trattative dirette sul MePA di CONSIP, all'Impresa Ortopedia La Rimessa S.r.l. del servizio di manutenzione e gestione degli ausili terapeutici di proprietà del Comune di Genova assegnati agli alunni disabili iscritti nelle scuole cittadine, da eseguirsi nel periodo di 28 mesi, dal 01/09/2019 al 31/12/2021, per l'importo complessivo di Euro 28.000,00, I.V.A. 22% esclusa – CIG Z8E295F25F.

Adottata il 01/08/2019  
Esecutiva dal 30/08/2019

01/08/2019	GANDINO GUIDO
27/08/2019	GANDINO GUIDO

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-146.0.0.-120**

**Affidamento, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera a) del Codice dei Contratti, previo espletamento di più trattative dirette sul MePA di CONSIP, all'Impresa Ortopedia La Rimessa S.r.l. del servizio di manutenzione e gestione degli ausili terapeutici di proprietà del Comune di Genova assegnati agli alunni disabili iscritti nelle scuole cittadine, da eseguirsi nel periodo di 28 mesi, dal 01/09/2019 al 31/12/2021, per l'importo complessivo di Euro 28.000,00, I.V.A. 22% esclusa – CIG Z8E295F25F**

**IL DIRETTORE**

VISTI:

- il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.;
- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed, in particolare, l'art. 107 relativamente alle funzioni e responsabilità della dirigenza, nonché l'art 192 in ordine alle determinazioni a contrarre e relative procedure;
- gli articoli 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche ed, in particolare, l'art. 4;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. (Codice dei Contratti);
- l'art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68;
- il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 04/03/1996 e s.m.i. di cui, in ultimo, la modificazione con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 09/01/2018, ed in particolare l'art. 4 relativo alla competenza dei dirigenti responsabili dei servizi comunali;
- il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ed, in particolare, l'art. 26 comma 6;
- la determinazione dell'A.V.C.P. del 5 marzo 2008 n. 3;

VISTE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 24/01/2019, esecutiva ai sensi di legge, con cui sono stati approvati i documenti previsionali e programmatici 2019/2021;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 14/02/2019, esecutiva ai sensi di legge con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 30/04/2019 con cui è stato approvato il Rendiconto di Esercizio 2018;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- la delibera di Giunta Comunale n. 127 del 16/05/2019 con la quale è stata approvata la V variazione ai documenti previsionali e programmatici 2019/2020;

PREMESSO che:

- la legge regionale n. 15/2006 sul diritto allo studio, pone a carico dei Comuni l'onere di garantire l'integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap;
- al fine di garantire concretamente il diritto allo studio, si rende indispensabile provvedere alla regolare manutenzione e gestione degli ausili terapeutici di proprietà del Comune di Genova assegnati agli alunni disabili iscritti nelle scuole d'infanzia e del primo ciclo d'istruzione del Comune stesso;
- in particolare, il servizio di cui sopra riguarda, sia gli ausili funzionali all'effettivo esercizio del diritto allo studio da parte degli alunni con disabilità varie (tavoli ad incavo, sedie particolari, ecc.) sia gli ausili molto specifici e/o altamente personalizzati (sistemi di postura, stabilizzatori, sollevatori, lettini fasciatoi, barelle doccia, ecc.);

CONSIDERATO

pertanto, indispensabile, assicurare anche per il prossimo biennio il servizio di manutenzione e gestione degli ausili terapeutici sopra individuati;

PRESO ATTO

che con atto datoriali, prot. 14/02/2019.0055889.I, custodito agli atti d'ufficio, è stato nominato, ai sensi dell'art. 31 del Codice dei Contratti, R.U.P. delle procedure per l'affidamento di forniture di beni e servizi per il funzionamento dei servizi 0/6 e di supporto al sistema scolastico, da espletarsi nell'anno in corso, il Direttore della Direzione Politiche dell'Istruzione per le Nuove Generazioni, Dott. Guido Gandino;

VERIFICATO

che il servizio occorrente:

- non risulta compreso:
  - nelle convenzioni attive stipulate da CONSIP S.p.A.;
  - nelle categorie merceologiche di cui all'art. 1 comma 7 del D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012 e, pertanto, non è soggetto alla disciplina ivi prescritta;
- risulta, invece, presente sul MePA di CONSIP e specificatamente compreso nel Capitolato Tecnico – Allegato 21 al Capitolato d'oneri “Servizi” per l'abilitazione dei prestatori di “Servizi di assistenza, manutenzione e riparazione di beni e apparecchiature”, con particolare riferimento al CPV 50421100-3 (Servizi di riparazione e manutenzione di sedie a rotelle);

CONSIDERATO

quindi, di procedere all'affidamento del servizio di manutenzione e gestione degli ausili terapeutici di proprietà del Comune di Genova assegnati agli alunni disabili iscritti nelle scuole cittadine, mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera a) del Codice dei Contratti, previa consultazione di più operatori economici;

RILEVATO che:

- al fine di assegnare il servizio alle condizioni più favorevoli per l'Amministrazione, sono state espletate sul MePA di CONSIP le trattative dirette con gli operatori economici abilitati sul MePA come dettagliato nel seguito:
  - trattativa n. 976084 in data 23/07/2019 rivolta a EYE PHARMA S.P.A.;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- trattativa n. 991979 in data 23/07/2019 rivolta a HOME CARE SOLUTIONS S.R.L.;
- trattativa n. 991988 in data 23/07/2019 rivolta a NEOTEC BIOMEDICA S.R.L.;
- trattativa n. 991997 in data 23/07/2019 rivolta a OFFICINA ORTOPEDICA FERRERO;
- trattativa n. 992007 in data 23/07/2019 rivolta a ORTOPEDIA LA RIMESSA S.R.L.;
- gli operatori economici di cui sopra sono stati individuati, nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del Codice dei Contratti, in funzione della loro offerta sul catalogo MePA della tipologia di servizio di interesse;
- all'invito a partecipare alla trattativa diretta hanno risposto solamente le Imprese Officina Ortopedica Ferrero e Ortopedia La Rimessa S.r.l. offrendo, rispettivamente, per l'esecuzione del servizio richiesto il prezzo complessivo, al netto dell'I.V.A., come segue:
  - Ortopedia La Rimessa S.r.l. → Euro 28.000,00;
  - Officina Ortopedica Ferrero → Euro 34.650,00;
- l'Impresa Ortopedia La Rimessa S.r.l. ha offerto per l'esecuzione del servizio il prezzo più basso;
- secondo quanto previsto all'art. 3 del documento "Condizioni particolari della trattativa diretta", con la presentazione dell'offerta la suddetta Impresa si obbliga:
  - ad eseguire il servizio secondo le modalità ed alle condizioni stabilite nel documento "Condizioni particolari della trattativa diretta", allegato alla trattativa sul MePA n. 992007/2019 ed al presente provvedimento, quale parte integrante dello stesso;
  - ad accettare, senza riserva alcuna, tutte le condizioni, oneri e clausole previste nel suddetto documento e negli atti richiamati nello stesso;

#### RITENUTO

pertanto, di procedere, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera a) del Codice dei Contratti, all'affidamento diretto all'Impresa Ortopedia La Rimessa S.r.l. del servizio di manutenzione e gestione degli ausili terapeutici di proprietà del Comune di Genova assegnati agli alunni disabili iscritti nelle scuole cittadine, da eseguirsi nel periodo di 28 mesi, dal 01/09/2019 al 31/12/2021, per l'importo complessivo di Euro 28.000,00, I.V.A. 22% esclusa;

#### STABILITO

che il servizio in oggetto dovrà essere eseguito secondo le modalità ed alle condizioni stabilite nel documento "Condizioni particolari della Trattativa Diretta", allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso, nonché al prezzo complessivo, al netto dell'I.V.A. offerto dall'Impresa Ortopedia La Rimessa S.r.l. in sede di trattativa diretta su MePA ;

#### ASSICURATO

che l'esecuzione del servizio secondo le modalità previste all'art. 5 del già citato documento "Condizioni particolari della trattativa diretta", non comporta alcun rischio di interferenze con l'ordinaria attività presso le sedi scolastiche interessate e, pertanto, secondo quanto previsto dalla Legge 3 agosto 2007 n. 123 e dalla Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, non sussiste l'obbligo di redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI);

#### CONSIDERATO

che la procedura di affidamento viene effettuata nell'ambito del MePA di CONSIP, la verifica dell'assenza dei motivi di esclusione, di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti, avviene ai sensi dell'art. 36 commi 6-bis e 6-ter del Codice stesso;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

#### DATO ATTO

che, in ogni caso è stato avviato un ulteriore accertamento presso gli Enti preposti, finalizzato alla verifica del mantenimento del possesso, da parte dell'Impresa affidataria, dei requisiti di carattere generale, di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti;

#### ATTESO

che, qualora nelle more dell'esecutività del presente provvedimento e della successiva sottoscrizione del contratto, venisse stipulata da CONSIP S.p.A. una convenzione per un servizio conforme a quello richiesto, ad un prezzo più vantaggioso, di chiedere all'Affidataria un ulteriore ribasso sul prezzo offerto ai fini dell'adeguamento ai parametri prezzo/qualità della convenzione CONSIP, procedendo, in caso di mancato adeguamento a detti parametri, all'eventuale revoca dell'affidamento ed alla contestuale assegnazione del servizio all'Impresa titolare della convenzione CONSIP;

#### RITENUTO

di non richiedere il CUP, ai sensi dell'art. 11 della legge 3/2003, in quanto il servizio del caso non viene effettuato nell'ambito di un "Progetto di investimento pubblico", così come meglio definito al punto 3 della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, del 22 dicembre 2010 n. 10;

#### DATO ATTO

che la spesa di cui al presente provvedimento:

- non rientra nei limiti di cui all'art. 6 della Legge 122/2010;
- ai fini dell'applicazione delle vigenti disposizioni fiscali in materia di modalità di pagamento delle forniture di beni e servizi introdotte dalla Legge 23/12/2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) è da riferirsi ad acquisti in ambito istituzionale, come meglio indicato nella parte contabile del presente provvedimento;

#### ACCERTATO

che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

#### DATO ATTO

che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del TUEL;

#### DETERMINA

per i motivi di cui in premessa:

- 1) di assegnare, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera a) del Codice dei Contratti, all'Impresa Ortopedia La Rimessa S.r.l., con sede in Genova GE – Piazza della Vittoria 14/16/A - CAP 16121, codice fiscale e partita I.V.A. n. 02258780994, codice beneficiario 54237, il servizio di manutenzione e gestione degli ausili terapeutici di proprietà del Comune di Genova assegnati agli alunni disabili iscritti nelle scuole cittadine, da eseguirsi nel periodo di 28 mesi dal 01/09/2019 al 31/12/2021, per l'importo complessivo di Euro 28.000,00, I.V.A. 22% esclusa;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- 2) di dare atto che con la presentazione dell'offerta, l'Impresa affidataria si è obbligata ad eseguire il servizio secondo le modalità, le condizioni, gli oneri e le clausole previste nel documento "Condizioni particolari della Trattativa Diretta" allegato alla trattativa diretta pubblicata sul MePA e che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- 3) di dare atto che l'esecuzione del servizio non comporta alcun rischio di interferenze presso le sedi interessate e, pertanto, essendo gli oneri della sicurezza pari a zero, secondo quanto previsto dalla Legge 3 agosto 2007 n. 123 e dalla Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, non ricorre l'obbligo di redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI);
- 4) di dare atto che il servizio in oggetto non risulta compreso nelle convenzioni attive stipulate da "CONSIP S.p.A." e nelle categorie merceologiche di cui all'art. 1 comma 7 del D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012 e, pertanto, non è soggetto alla disciplina ivi prescritta;
- 5) di dare atto, inoltre, che il contratto sarà stipulato nella forma del documento elettronico sul portale MePA di CONSIP e successivamente registrato nell'apposito software del Comune di Genova, ai fini della datazione certa e conservazione permanente;
- 6) di dare atto che la spesa occorrente non rientra nei limiti di cui all'art. 6 della legge n. 122/2010;
- 7) di impegnare a favore dell'Impresa Ortopedia La Rimessa S.r.l., **cod. benf. 54237**, ai fini della copertura della spesa di cui al precedente punto 1), l'importo complessivo di **Euro 34.160,00** di cui imponibile Euro 28.000,00 più I.V.A. 22% pari ad Euro 6.160,00, **in ambito istituzionale**, ripartito come segue:
  - **Euro 4.000,00**, compresa I.V.A. 22%, a Bilancio 2019 al **capitolo 17162** c.d.c. 1160, "Acquisizione di servizi per disabili", PdC 1.3.2.99.999 "Altri servizi diversi n.a.c." (**IMP 2019/10165**);
  - **Euro 880,00** compresa I.V.A. 22%, a Bilancio 2019 al **capitolo 18308** c.d.c. 1170, "Altri interventi diversi finanziati da avanzo vincolati", PdC 1.3.2.99.999 "Altri servizi diversi n.a.c." (**IMP 2019/10109- Crono 2019/758**);
  - di accertare la somma di **14.640,00** assegnata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (**benf.42382**) a Bilancio **2020** al capitolo 11023 "Trasferimenti finalizzati dallo Stato ex legge 285/97" c.d.c. 1350 P.d.C. 2.1.1.1.1. (**Acc.2020/121-Crono 2019/763**);
  - di impegnare **Euro 14.640,00** compresa I.V.A. 22%, a Bilancio 2020 al **capitolo 21026** c.d.c. 1350 "Acquisizione servizi finalizzati ex legge 285/97", PdC 1.3.2.99.999 "Altri servizi diversi n.a.c." (**IMP 2020/917-Crono 2019/763**);
  - di accertare la somma di **14.640,00** assegnata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (**benf.42382**) a Bilancio **2021** al capitolo 11023 "Trasferimenti finalizzati dallo Stato ex legge 285/97" c.d.c. 1350 P.d.C. 2.1.1.1.1. (**Acc.2021/20-Crono 2019/763**);
  - **Euro 14.640,00** compresa I.V.A. 22%, a Bilancio **2021** al **capitolo 21026** c.d.c. 1350 "Acquisizione servizi finalizzati ex legge 285/97", PdC 1.3.2.99.999 "Altri servizi diversi n.a.c." (**IMP 2021/129-Crono 2019/763**);

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- 8) di dare atto che l'impegno di cui al precedente punto viene assunto ai sensi dell'art. 183 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;
- 9) di provvedere, a fronte del servizio eseguito regolarmente, alla diretta liquidazione della spesa, mediante emissione di atto di liquidazione digitale, nei limiti dell'importo complessivo di cui al precedente punto 8) e subordinatamente all'accertamento della regolarità contributiva previdenziale ed assicurativa, nonché all'espletamento di tutti gli adempimenti stabiliti a carico dell'Impresa assegnataria dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.;
- 10) di dare atto che gli atti definitivi afferenti l'assegnazione di cui al precedente punto 1) sono impugnabili ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, che prevede il ricorso giurisdizionale al T.A.R. Liguria entro il termine di trenta giorni, decorrenti dalla comunicazione degli atti, oppure dalla piena conoscenza degli stessi;
- 11) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali;
- 12) di dare atto, in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i. ed ai sensi dell'art. 42 del Codice dei Contratti, dell'insussistenza a carico del RUP di situazioni di conflitto di interessi.

IL DIRETTORE  
Dott. Guido Gandino



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-146.0.0.-120

AD OGGETTO

Affidamento, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera a) del Codice dei Contratti, previo espletamento di più trattative dirette sul MePA di CONSIP, all'Impresa Ortopedia La Rimessa S.r.l. del servizio di manutenzione e gestione degli ausili terapeutici di proprietà del Comune di Genova assegnati agli alunni disabili iscritti nelle scuole cittadine, da eseguirsi nel periodo di 28 mesi, dal 01/09/2019 al 31/12/2021, per l'importo complessivo di Euro 28.000,00, I.V.A. 22% esclusa – CIG Z8E295F25F.

**Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria**

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
[Dott. Giuseppe Materese]

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile





**COMUNE DI GENOVA**

**DIREZIONE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI**

# **CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA TRATTATIVA DIRETTA**

**per l'affidamento del  
servizio di manutenzione e gestione degli  
ausili ad uso degli alunni disabili**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore della Direzione Politiche dell'Istruzione per le Nuove Generazioni, Dott. Guido Gandino.

### **Art. 1 - Procedura e norme regolatrici**

Si procederà, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei Contratti), all'affidamento diretto del servizio, previo espletamento di una trattativa diretta, attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di CONSIP, con più Operatori Economici presenti sul MePA per il settore di interesse.

La partecipazione alla trattativa diretta e l'esecuzione del servizio sono disciplinate dal presente documento e dai documenti allegati al Bando MePA Servizi di CONSIP che seguono:

- Condizioni generali di contratto relative alla prestazione di servizi;
- Capitolato Tecnico – Allegato 21 al Capitolato d'oneri "Servizi" per l'abilitazione dei prestatori di "Servizi di assistenza, manutenzione e riparazione di beni e apparecchiature", con particolare riferimento al CPV 50421100-3 (Servizi di riparazione e manutenzione di sedie a rotelle).

In caso di contrasto fra le disposizioni contenute in questi ultimi due documenti e le condizioni particolari stabilite nel presente documento, prevalgono queste ultime.

Per quanto non esplicitamente previsto negli atti di cui sopra, troverà applicazione quanto disposto dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei Contratti), nel prosieguo richiamato semplicemente come "Codice" e dalle disposizioni del Codice Civile in quanto applicabili.

### **Art. 2 - Oggetto**

#### **LOTTO UNICO**

Servizio di manutenzione e gestione degli ausili terapeutici di proprietà del Comune di Genova assegnati agli alunni disabili, iscritti nelle scuole cittadine. Tale servizio, descritto dettagliatamente al successivo art. 5, dovrà essere eseguito secondo le modalità e la tempistica definite nell'articolo medesimo.

### **Art. 3 - Modalità di risposta alla richiesta di offerta**

La proposta d'offerta inserita sul sistema del Mercato Elettronico (MePA) dovrà essere composta da:

- 1) prezzo complessivo offerto per l'esecuzione del servizio in oggetto (lotto unico);
- 2) dichiarazione, firmata digitalmente dal rappresentante legale, in cui viene indicato specificatamente l'importo della spesa per la messa a disposizione di un locale da adibire a magazzino (affitto dei locali o spese legate alla proprietà dei locali, utenze, manutenzione, passo carrabile ecc.). Tale importo è da intendersi compreso nel prezzo complessivo offerto per l'esecuzione del servizio, di cui al precedente punto 1).

Con la presentazione dell'offerta, l'Impresa si obbliga:

- ad eseguire il servizio secondo le modalità ed alle condizioni stabilite nel presente documento;
- ad accettare, senza riserva alcuna, tutte le condizioni, oneri e clausole previste nel presente documento e negli atti richiamati nello stesso.

## Art. 4 - Assegnazione

La stazione appaltante, procederà all'affidamento del servizio secondo il criterio del prezzo più basso, di cui all'art. 95 comma 4 lettera b) del Codice.

La stazione appaltante, si riserva, altresì, la facoltà di chiedere, nel corso dell'espletamento della procedura di affidamento chiarimenti o integrazioni circa l'offerta presentata.

L'assegnazione del servizio diverrà efficace con l'adozione ed esecutività del relativo provvedimento di affidamento.

## Art. 5 – Descrizione e modalità esecuzione del servizio

LOTTO UNICO

### Descrizione del servizio

Il servizio prevede le seguenti prestazioni:

- **Manutenzione straordinaria degli ausili:**  
interventi vari (gonfiaggio gomme, sostituzione viti pezzi ecc.) e quant'altro permetta l'utilizzo in sicurezza degli ausili presenti nelle scuole. Adeguamento alla crescita regolazioni varie.
- **Manutenzione ordinaria:**  
interventi di manutenzione ordinaria/verifiche di sicurezza effettuati una volta all'anno, ad inizio anno scolastico, su circa n. 8 sollevatori presenti presso le sezioni di Polo gravi e circa 5 montascale presenti nelle sedi scolastiche di cui verrà fornito l'elenco dall'ufficio interessato ed eventuali ausili di uso collettivo nei poli gravi
- **Trasporto ausili:**  
da effettuarsi quando non è possibile attuare interventi di riparazione o manutenzione in loco, ad inizio anno scolastico per gli alunni che passano ad altro grado di istruzione, per trasferimento in altra sede ecc., spostamenti alle sedi individuate per il servizio estivo, ritiro di ausili giacenti presso le sedi scolastiche non più in uso.
- **Pulizia e disinfezione:**  
attività da eseguire al termine di ogni intervento di manutenzione e trasporto.
- **Magazzino:**  
ritiro di tutti gli ausili presenti presso l'attuale magazzino e deposito presso un magazzino di circa mq 60 in buone condizioni igieniche messo a disposizione dall'Impresa assegnataria.
- **Inventario:**  
l'Impresa assegnataria deve gestire l'inventario di tutti gli ausili presenti nel magazzino e di quelli in dotazione agli alunni, aggiornando un file che dovrà essere sempre a disposizione del Comune e dove devono essere indicate tutte le consegne, i ritiri e le rottamazioni che verranno effettuati sulla base degli ordini dati dal Comune secondo modalità concordate direttamente con l'ufficio interessato. Ad ogni ausilio dovrà essere assegnato un numero di inventario progressivo; tale numero dovrà essere riportato nel suddetto file. A seguito di ogni intervento e/o ritiro sull'ausilio dovrà essere collocata una targhetta riportante la dicitura Comune di Genova e il numero di inventario.
- **Consulenze:**  
il Comune potrà richiedere all'Impresa assegnataria specifica consulenza in rapporto alla gestione complessiva del servizio e dei singoli ausili.

Il numero totale di interventi delle varie tipologie (manutenzione straordinaria, manutenzione ordinaria spostamenti/ritiri rottamazione, consulenze per supporto all'ufficio), può indicativamente essere quantificato in circa 225 (duecentoventicinque) interventi da eseguirsi nel periodo di validità contrattuale (ventotto mesi).

Il servizio inoltre è comprensivo dell'aggiornamento del file inventario.

Il Comune fornirà l'elenco delle sedi presso cui dovranno essere eseguiti gli interventi; fornirà, altresì, il file inventario degli ausili assegnati agli alunni, che verosimilmente potrà risultare non completamente esaustivo e che, pertanto, dovrà essere aggiornato e implementato nel corso dell'esecuzione del servizio assegnato.

### **Modalità di esecuzione**

L'impresa dovrà dotarsi di un applicativo software da condividere con il Comune per la gestione delle richieste di intervento, dell'inventario e degli spostamenti degli ausili.

In ogni caso l'impresa dovrà stampare il modulo richiesta intervento, lasciare copia alla scuola nonché inviare una copia firmata dalla scuola all'ufficio disabilità.

L'applicativo software dovrà consentire la visione e la stampa dell'inventario del magazzino nonché prevedere oltre la descrizione anche la fotografia degli ausili disponibili.

L'applicativo dovrà prevedere la consultazione e lo stato dell'arte degli interventi richiesti.

L'Impresa assegnataria dovrà:

- intervenire entro 48 ore dal ricevimento della richiesta di intervento, fatti salvi i casi particolarmente urgenti, specificamente segnalati, il cui termine d'intervento è ridotto a 24 ore;
- informare l'Ufficio Sostegno alla disabilità della chiusura di ogni singolo intervento.

Gli standard qualitativi della riparazione dovranno attestarsi sempre e comunque sui massimi livelli di sicurezza.

Nel caso in cui non si ravveda la possibilità di ripristinare la piena funzionalità dell'ausilio, secondo le prescritte condizioni di sicurezza, l'Impresa assegnataria dovrà predisporre una relazione tecnica ai fini della rottamazione.

Ove possibile, gli interventi di riparazione devono essere effettuati direttamente sul posto per ridurre i tempi di attesa e contenere i costi del servizio. Nel caso in cui l'intervento di riparazione/adeguamento dell'ausilio preveda tempi lunghi (oltre dieci giorni) derivanti, ad esempio, dal reperimento di uno o più pezzi di ricambio, l'Impresa assegnataria è tenuta a fornire, compatibilmente con i bisogni dell'alunno interessato, un ausilio in comodato d'uso. Al termine della riparazione, l'Assegnataria dovrà effettuare la disinfezione e la verifica della funzionalità e perfetta efficienza dell'attrezzatura. Per quel che riguarda gli interventi di manutenzione ordinaria su montascale e sollevatori e altri eventuali ausili l'Impresa assegnataria dovrà rilasciare apposita relazione datata e firmata.

### **Art. 6 - Garanzie**

L'Impresa assegnataria dovrà farsi carico di eventuali danni e/o malfunzionamenti causati dagli ausili o a parti di essi durante l'esecuzione delle operazioni di assistenza tecnica. Il Comune di Genova si riserva di denunciare i vizi occulti e/o apparenti entro venti giorni dalla data della scoperta.

In caso di contestazione scritta della stazione appaltante, l'Impresa assegnataria potrà presentare, entro sette giorni dal ricevimento della contestazione medesima, le proprie controdeduzioni, che verranno valutate nell'ambito dell'istruttoria curata dalla stazione appaltante stessa. Qualora, al termine dell'istruttoria, dovesse continuare a permanere l'evidenza dei vizi riscontrati, l'Impresa dovrà provvedere agli interventi finalizzati al superamento dei danni e/o malfunzionamenti entro sette giorni dalla diffida ad adempiere, comunicata per iscritto.

## **Art. 7 - Valore del servizio**

Il valore massimo complessivo preventivato per l'esecuzione del servizio oggetto del lotto unico è pari ad Euro 35.000,00 (trentacinquemila/00) esclusa I.V.A 22%.

## **Art. 8 – Importo, durata e forma del contratto**

L'importo complessivo contrattuale sarà il prezzo offerto dall'Impresa assegnataria, in sede di trattativa diretta, per l'esecuzione del servizio (lotto unico) come previsto al precedente art. 5.

Il contratto avrà validità di mesi 28 (ventotto) a decorrere dal 1 settembre 2019 sino al 31 dicembre 2021.

Detto contratto sarà stipulato nella forma del documento elettronico sul portale MePA di CONSIP e sarà successivamente registrato nell'apposito software del Comune di Genova, ai fini della datazione certa e conservazione permanente. A tale scopo l'Impresa assegnataria, prima della stipula del contratto in forma elettronica dovrà far pervenire alla Stazione appaltante una marca da bollo del valore di Euro 16,00 o idonea attestazione dell'avvenuto assolvimento dell'imposta di bollo dovuta nelle forme previste dalla vigente normativa in materia.

Il Comune di Genova, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del Codice dei Contratti, qualora nel corso del periodo di validità contrattuale si rendesse necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'Assegnataria l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'Assegnataria non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

## **Art. 9 - D.U.V.R.I.**

In relazione al presente servizio, secondo quanto previsto dalla Legge 3 agosto 2007 n. 123 e s.m.i. e dalla Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, non sussiste alcun obbligo di redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI), poiché l'esecuzione del servizio non comporta alcun rischio di interferenze con l'ordinaria attività presso le sedi scolastiche.

## **Art. 10 – Garanzia definitiva**

L'Impresa assegnataria, prima della stipulazione del contratto di cui al precedente art. 8, secondo quanto stabilito all'art. 103 del Codice dei Contratti, dovrà prestare una cauzione definitiva a garanzia dell'assolvimento di tutte le obbligazioni ad esse derivanti dal presente documento e dagli atti nello stesso richiamati.

La cauzione definitiva dovrà essere pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale. In caso di offerta in sede di trattativa di un ribasso sul valore massimo complessivo preventivato per l'esecuzione del servizio, di cui al precedente art. 7, la garanzia fideiussoria da corrispondere sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); ove il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti per cento).

La cauzione potrà essere ridotta nei casi e con le modalità previste dall'art. 93 comma 7 del Codice dei Contratti. La cauzione resterà vincolata per tutta la durata del contratto a copertura degli oneri per il mancato, incompleto o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali e sarà svincolata, previo accertamento dell'integrale e regolare esecuzione della fornitura, secondo quanto previsto all'art.103, comma 5, dell'anzidetto Codice.

La cauzione definitiva potrà essere costituita con le seguenti modalità: fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata, rispettivamente, da Imprese esercenti l'attività bancaria prevista dal D.P.R. n.

635/1956 o da Imprese di assicurazione autorizzate al ramo cauzioni ai sensi del D.P.R. N. 449/1959. La cauzione prestata sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 - comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La mancata costituzione della garanzia, entro il termine di dieci giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data della comunicazione da parte della stazione appaltante dell'aggiudicazione definitiva, potrà determinare la revoca dell'aggiudicazione e la conseguente aggiudicazione della fornitura al concorrente che segue nella graduatoria

### **Art. 11 - Obblighi dell'Impresa assegnataria**

L'Impresa assegnataria, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 30 – comma 3 del Codice dei Contratti, è tenuta ad eseguire il servizio nel pieno rispetto degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro, stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di cui all'Allegato X del Codice medesimo.

È fatto obbligo, altresì, all'Impresa assegnataria di:

- effettuare il servizio al prezzo offerto in sede di trattativa diretta e nell'incondizionata osservanza di tutti gli oneri, clausole e modalità indicati nel presente documento;
- in caso di irregolarità nell'esecuzione del servizio segnalate tramite PEC dal Comune di Genova, provvedere a sanare dette irregolarità entro il termine tassativo di sette giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione dell'anzidetta segnalazione;
- sostenere tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti al servizio assegnato;
- applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali e per il settore di attività;
- rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa;
- comunicare qualsiasi modifica possa intervenire nel sistema di gestione del servizio in oggetto, nonché qualsiasi variazione circa il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti;
- garantire il rispetto dei tempi di esecuzione del servizio previsti al precedente articolo 5);
- assumere la responsabilità della condotta dei propri dipendenti e di ogni danno e molestia che dovesse verificarsi nel corso dell'esecuzione del servizio;
- risarcire, a propria cura e spesa, senza riserve od eccezioni, al Comune od a terzi, eventuali danni conseguenti all'esecuzione del servizio.

### **Art. 12 - Verifiche e attestazione di regolare esecuzione**

Il Comune di Genova si riserva, con ampia e insindacabile facoltà e senza che l'Impresa assegnataria nulla possa eccepire, di effettuare verifiche sulla corretta esecuzione del servizio e sulla completa osservanza e conformità delle prestazioni rese rispetto alle disposizioni prescritte nel presente documento.

Qualora, nel corso dell'esecuzione del servizio, dovessero emergere delle difformità rispetto a quanto disposto nel presente documento, l'Impresa assegnataria dovrà provvedere ad eliminare le difformità rilevate nel termine di 7 giorni naturali decorrenti dalla data della contestazione effettuata dal Comune di Genova tramite PEC.

I danni derivanti dal non corretto espletamento del servizio o, comunque, collegabili a cause da esso dipendenti, di cui venisse richiesto il risarcimento al Comune od a terzi, saranno assunti dall'Impresa assegnataria a suo totale carico, senza riserve od eccezioni.

Il Comune di Genova, effettuate con esito positivo le verifiche previste al primo comma del presente articolo, rilascerà l'attestazione di regolare esecuzione.

### **Art. 13 - Penali**

In caso di esecuzione del servizio non in assoluta conformità a quanto stabilito nel presente documento, l'Impresa assegnataria potrà incorrere nel pagamento di una penale graduata in rapporto alla gravità della mancata prestazione.

In particolare, il Comune si riserva la facoltà di applicare, a suo insindacabile giudizio, le penalità in caso di inadempienze come segue:

- € 20: per ogni giorno di ritardo rispetto alla tempistica indicata al precedente articolo 5 per tutte le tipologie di intervento richieste dall'ufficio, a far data dall'invio del modulo di richiesta dell'intervento;
- € 80: mancata esecuzione della pulizia e della disinfezione degli ausili al termine dell'intervento di manutenzione/trasporto;
- € 80: mancata consegna alla scuola della copia del modulo richiesta intervento attestante l'avvenuto intervento;
- € 80: mancato aggiornamento dell'inventario e/o mancata apposizione della relativa targhetta sugli ausili;
- € 100: mancata presentazione della relazione e rispetto della tempistica per gli interventi di manutenzione ordinaria (sollevatori, montascale).

L'applicazione delle penali sarà preceduta da una formale nota di contestazione, inviata tramite PEC, rispetto alla quale l'Impresa assegnataria avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni dalla data della suddetta nota di contestazione.

La comunicazione definitiva di applicazione della penale avverrà tramite PEC. L'importo relativo all'applicazione della penale, esattamente quantificato nell'anzidetta comunicazione, verrà detratto dal pagamento delle fatture già emesse ovvero, in mancanza, dal deposito cauzionale che dovrà essere immediatamente reintegrato.

L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora le non conformità siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, il Comune procederà alla risoluzione del contratto.

### **Art. 14 - Esecuzione in danno**

Nel caso in cui l'Impresa assegnataria ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni di cui al presente documento, l'Amministrazione potrà ordinare ad altra Impresa, senza alcuna formalità, l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dall'Assegnataria, alla quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune.

Per la rifusione dei danni l'Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'Assegnataria ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà essere immediatamente reintegrato.

### **Art. 15 - Risoluzione del contratto**

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Cod. Civ. in caso di grave inadempimento e di penali per un importo complessivo superiore al 10% del valore del contratto, ovvero qualora l'Impresa assegnataria si renda colpevole di frode, di grave negligenza o la stessa contravvenga reiteratamente agli obblighi stabiliti a suo carico dal presente documento.

Si procederà inoltre alla risoluzione del contratto:

- qualora l'Assegnataria si sia trovata, al momento dell'affidamento del servizio, in una delle situazioni di cui all'art. 80 comma 1 del Codice;
- qualora nei confronti dell'Assegnataria sia intervenuto un provvedimento definitivo che disponga l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle

relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del Codice.

Si ritiene in ogni caso grave inadempimento comportante la risoluzione del contratto il mancato rispetto della stretta tempistica stabilita al precedente articolo 5, vista l'urgenza delle prescrizioni cui si intende adempiere.

La risoluzione del contratto sarà comunicata all'Impresa mediante PEC.

L'Amministrazione procederà all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti dall'Amministrazione Comunale, compresa l'eventuale esecuzione in danno.

## **Art. 16 - Pagamenti**

L'Impresa assegnataria dovrà trasmettere, per ciascun ordinativo, la relativa fattura correttamente intestata all'Ufficio indicato sull'ordinativo stesso, nel formato Fattura PA, tramite il Sistema di Interscambio, come da L. n. 244/2007, art. 1, commi da 209 a 213 e D.M. 3 aprile 2013, n. 55. A tal fine, la fattura dovrà riportare CODICE UNIVOCO UFFICIO 2EK2I5; in mancanza di detto CODICE UNIVOCO UFFICIO, il Sistema di Interscambio rifiuterà la fattura.

Oltre al suddetto Codice Univoco, la fattura dovrà contenere il numero dell'ordine ed il C.I.G. (codice identificativo gara), la cui omissione, analogamente a quanto sopra, costituirà motivo di rifiuto della fattura.

La fattura dovrà, altresì, riportare obbligatoriamente tutti i dati previsti dall'art. 21, D.P.R. n. 633/1972 (compresa l'indicazione separata di imponibile, aliquota I.V.A., imposta totale ecc.) e l'annotazione obbligatoria "scissione dei pagamenti" mediante indicazione all'interno dei Dati Riepilogo, nel campo Esigibilità, della lettera "S", integrandola eventualmente con il riferimento all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 nel campo "Norma Rif". La mancata o non corretta compilazione del campo "Esigibilità" come sopra indicato costituisce motivo di rifiuto della fattura trasmessa in formato elettronico.

La mancata restituzione della fattura irregolare può comportare sanzioni nei confronti di entrambi i soggetti (cliente e fornitore).

Il pagamento della fattura sarà disposto, in conformità delle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della stessa all'Ufficio indicato sull'ordinativo, previo accertamento della regolare esecuzione della fornitura e del rispetto di tutte le obbligazioni contrattuali. In presenza di irregolarità nell'esecuzione della fornitura, a prescindere dall'entità, il Comune non procederà alla liquidazione della fattura che, pertanto sarà restituita all'Impresa assegnataria; quest'ultima, sanate le irregolarità nell'esecuzione della fornitura, dovrà rimettere la fattura. La liquidazione della fattura è subordinata, altresì, alla regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa, accertata mediante la ricezione del D.U.R.C. regolare richiesto d'ufficio dal Comune di Genova, nonché alla regolarità fiscale dell'Impresa assegnataria.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal D.U.R.C., secondo quanto previsto all'art. 30 – comma 5 del Codice dei Contratti, il Comune di Genova "... trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi...". Inoltre, secondo quanto previsto al comma 5 bis dell'anzidetto art. 30 del Codice dei Contratti "... in ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva".

In ogni caso, il Comune di Genova non procederà ad alcun pagamento delle fatture qualora l'Impresa assegnataria non abbia provveduto al regolare espletamento di tutti gli adempimenti stabiliti a suo carico dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

Il Comune di Genova non risponderà di eventuali ritardi nei pagamenti provocati da cause non imputabili allo stesso.



### **Art. 17 - Divieto di Cessione del Contratto**

È vietata la cessione totale o parziale del contratto; qualora si verificasse, l'Amministrazione avrà diritto di dichiarare risolto il contratto per colpa dell'Assegnataria, restando impregiudicato il diritto di ripetere ogni eventuale ulteriore danno dipendente da tale azione.

### **Art. 18 - Cessione del Credito**

È consentita la cessione del credito, purché sia preventivamente notificata alla Civica Amministrazione e dalla stessa accettata.

### **Art. 19 - Informativa per il trattamento dei dati personali**

Si informa che i dati raccolti nel corso della procedura di espletamento della gara e di stipulazione del contratto saranno trattati ai soli fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti di ricorso all'autorità giudiziaria.

### **Art. 20 - Controversie - Foro competente**

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, dall'interpretazione, esecuzione, scioglimento del contratto e del sotteso rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Genova.

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR LIGURIA Via dei Mille 9 - 16100 GENOVA tel. 0103762092; termini di presentazione del ricorso: trenta giorni decorrenti dalla comunicazione dell'aggiudicazione oppure dalla piena conoscenza della stessa.

### **Art. 21 - Rinvio ad altre norme**

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente documento si fa rinvio alle disposizioni richiamate al precedente art. 1.

### **Art. 22 – Altre informazioni**

Per qualsiasi informazione in ordine alla presente procedura, le Imprese dovranno avvalersi esclusivamente della posta elettronica all'indirizzo e-mail [gareserveducativi@comune.genova.it](mailto:gareserveducativi@comune.genova.it); analogamente la stazione appaltante si avvarrà di tale mezzo per qualsiasi comunicazione in ordine alla trattativa diretta.